

DISEGNO DI LEGGE “Norme per la riorganizzazione delle aree protette regionali e dei parchi urbani di interesse regionale”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza dotarsi di una nuova legge regionale in materia di aree naturali protette regionali, in sostituzione della vigente legge regionale 1° settembre 1993, n.33(Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), con la quale il Legislatore regionale, in attuazione della Legge quadro nazionale 6 dicembre 1991, n. 394, ha individuato le aree naturali protette campane ed ha disciplinato la gestione del sistema Parchi e Riserve Naturali, affidandola ad appositi Enti di gestione, ma non ha tenuto conto, se non marginalmente, del ruolo che gli stessi Enti di gestione delle aree protette possono svolgere nell'ambito delle politiche di sviluppo del territorio.

Pertanto, il nuovo disegno di legge, nell'ottica di una accresciuta consapevolezza che il patrimonio naturale della Regione Campania rappresenti non solo un patrimonio da tutelare, ma anche una risorsa da valorizzare per favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, si propone l'obiettivo di coniugare gli aspetti di tutela ambientale tradizionalmente protagonisti nell'istituzione delle aree protette, con le politiche di sviluppo economico sostenibile dei territori.

il DDL mira da una parte a salvaguardare la normativa regionale precedente relativa alla disciplina della tutela e della conservazione delle aree protette, limitandosi ad aggiornare i riferimenti normativi, oltre che alle classificazioni o denominazioni non più attuali, e dall'altra introduce disposizioni volte alla valorizzazione delle aree naturali protette.

Inoltre, il DDL ha l'obiettivo di risolvere le criticità riscontrate, nel corso degli anni, in materia di governance e di gestione amministrativa da parte degli enti di gestione.

Il DDL è articolato in nove titoli e trentacinque articoli:

Titolo I: Disposizioni generali (artt. 1-2);

Titolo II: Aree naturali protette regionali (artt. 3-6);

Titolo III: Gestione dei Parchi Naturali Regionali e delle Riserve Naturali Regionali (artt. 7-13);

Titolo IV: Strumenti di attuazione e regolamentazione (artt. 14-21);

Titolo V: Disposizioni sulla valorizzazione delle aree naturali protette (artt. 22-25);

Titolo VI: Vigilanza e sanzioni (artt. 26-27);

Titolo VII: Contabilità e bilancio dell'Ente di gestione (artt. 28- 30);

Titolo VIII: Sistema dei parchi urbani di interesse regionale (art. 31);

Titolo IX: Disposizioni finanziarie e finali (artt. 32 - 35).

Nello specifico il disegno di legge prevede:

TITOLO I (Disposizioni Generali)

L' articolo 1 individua il quadro normativo di riferimento in attuazione del quale il legislatore regionale disciplina la gestione delle aree protette della Campania, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione, la valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio naturale della Regione costituito da formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, che rappresentano nel loro complesso un bene primario costituzionalmente garantito e che hanno un rilevante valore naturalistico ed ambientale.

Il comma 2 dispone uno speciale regime di tutela dei territori indicati nel comma 1, funzionale al perseguimento di determinate finalità. In particolare, tra le finalità individuate, vi sono sia quelle più legate

alla conservazione e alla tutela del patrimonio naturale in tutti i suoi aspetti e alla reintegrazione e salvaguardia degli habitat e della biodiversità, sia quelle relative alla valorizzazione dei luoghi, delle identità storico-culturali delle popolazioni locali, alla promozione di uno sviluppo dei territori sostenibile, anche aderendo agli strumenti di programmazione negoziata come i contratti di fiume.

Il comma 3 riconosce un ruolo centrale alle comunità delle aree protette, attraverso gli enti locali che le costituiscono, nel promuovere forme di cooperazione, intesa con la Regione e altri soggetti pubblici e privati al fine di garantire ogni forma di sviluppo dei propri territori.

L'articolo 2 individua la classificazione del sistema regionale delle aree protette in relazione alle loro differenti tipologie in osservanza dei principi fissati dalla legge quadro nazione n. 394/91. In particolare, le aree protette regionali vengono classificate in parchi naturali regionali e riserve naturali regionali.

TITOLO II (Aree naturali protette regionali)

L'articolo 3 disciplina il riordino delle Aree naturali protette regionali esistenti, confermando le aree, individuate dall'articolo 5 della L.R. 33/1993 e istituite con Deliberazione di Giunta regionale in attuazione dell'articolo 6 della stessa legge.

Si prevede, al comma 2, la conferma del Parco Regionale del Matese, nelle more del completamento della procedura di istituzione e perimetrazione del Parco Nazionale del Matese in attuazione dell'articolo 1, comma 116, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), a seguito della quale, in osservanza del comma 5 dell'art. 22 legge quadro, il parco del Matese cessa di essere area protetta regionale.

Il comma 3 conferma le Aree naturali protette regionali, individuate dall'articolo 5 della legge regionale n.33/1993 e non ancora istituite alla data di entrata in vigore della presente legge (Vallo di Lauro-Pizzo d'Alvano; Monte Maggiore, Monte Monaco e Monte Fossato; Diecimare) prevedendo, al comma 4, la loro istituzione mediante la procedura prevista per le nuove aree protette di cui all'articolo 4.

Il comma 5 conferma l'istituzione del Parco metropolitano delle colline di Napoli, avvenuta in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9 della legge regionale 7 ottobre 2003, n.17 (Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale), per il quale si applica la disciplina della presente legge, con esclusione del Titolo VIII.

L'articolo 4 definisce il procedimento per l'istituzione delle nuove aree naturali protette regionali. In particolare, si prevede una legge regionale istitutiva dell'area protetta e si garantisce la partecipazione degli Enti Locali interessati al procedimento di istituzione dell'area naturale protetta mediante una conferenza finalizzata alla redazione di un documento di indirizzo fondato sull'analisi territoriale dell'area da sottoporre a tutela.

Il comma 2 individua i contenuti della legge istitutiva delle aree protette regionali.

Al comma 3 si stabilisce che la procedura individuata nel presente articolo, viene adottata, altresì, per la modifica della perimetrazione provvisoria relativa alle aree già confermate individuate all'articolo 3.

L'articolo 5 individua i soggetti gestori delle aree protette in appositi enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, denominati Ente Parco o Ente Riserva, istituiti con la legge regionale istitutiva dell'area protetta di cui all'art. 4.

Il comma 2 conferma gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui al comma 1 dell'articolo 3, istituiti con Decreti del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n.33/1993.

Il comma 3 dispone che Giunta regionale esercita la necessaria azione di coordinamento e di indirizzo nei confronti dell'ente di gestione definendo obiettivi e linee strategiche per la gestione dei parchi e delle riserve regionali, nonché coordinando le iniziative e fornendo il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, della gestione e della comunicazione.

L'articolo 6 detta, al comma 1, le finalità di carattere generale perseguite dagli Enti di gestione, coniugando gli aspetti di tutela ambientale con le politiche di sviluppo economico sostenibile dei territori.

Il comma 2 prevede la possibilità per questi enti di sottoscrivere intese con gli altri enti locali per la realizzazione di progetti, specie se di interesse comune a tutto il sistema o a parti di esso.

Il comma 3 stabilisce la possibilità per gli enti di gestione di richiedere alla struttura amministrativa regionale competente in materia di aree protette il supporto tecnico e amministrativo per la redazione dei piani e dei regolamenti e per l'elaborazione di atti in materia di accesso alle risorse finanziarie della programmazione euro unitaria.

TITOLO III (Gestione dei Parchi Naturali Regionali e delle Riserve Naturali Regionali)

L'articolo 7 individua quali organi degli enti di gestione delle aree protette: la Comunità delle aree protette, il Presidente, la Giunta, il Revisore dei Conti. Stabilisce la durata, ad eccezione per l'organo comunità, e la possibilità del rinnovo per una sola volta. Inoltre, al comma 3, si fanno salvi gli organi già nominati, in applicazione della legge regionale n.33/1993, fino alla loro naturale scadenza.

L'articolo 8 individua la Comunità dell'area protetta quale organo deputato all'indirizzo politico dell'Ente. Pertanto, la Comunità svolge un ruolo centrale nel bilanciamento degli interessi dei diversi territori appartenenti all'area protetta. Il presente articolo definisce, altresì, la composizione e l'organizzazione della Comunità dell'area protetta, individuando le relative funzioni di tipo propositivo e consultivo nonché di verifica sulle attività dell'Ente.

L'articolo 9 disciplina le modalità di nomina, le funzioni, la durata e il compenso del Presidente dell'Ente. Per le ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità si rinvia alla normativa vigente, mentre per i casi di decadenza e sostituzione si rinvia allo Statuto.

L'articolo 10 disciplina la composizione della Giunta dell'Ente, la nomina dei componenti e la loro eventuale sostituzione, nonché la durata, il rinnovo e le funzioni. Per le ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità si rinvia alla normativa vigente. Si demanda allo Statuto di stabilire le modalità di designazione dei componenti in rappresentanza delle Comunità dell'area protetta e delle associazioni ambientaliste e agricole, i casi di decadenza e sostituzione dei componenti della Giunta, nonché di stabilire la soglia minima dei componenti necessaria per il funzionamento dell'organo.

L'articolo 11 disciplina la nomina, le funzioni, le norme di incompatibilità, decadenza e dimissioni e il compenso del Revisore dei conti e del Revisore supplente.

L'articolo 12 disciplina le modalità di nomina da parte del Presidente dell'Ente di gestione di un Responsabile amministrativo e di un Responsabile tecnico.

L'articolo 13 stabilisce le modalità di reclutamento del personale e le modalità per l'approvazione della dotazione organica.

TITOLO IV (Strumenti di attuazione e regolamentazione)

L'articolo 14 disciplina il procedimento per l'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano territoriale dell'area e il Piano pluriennale economico sociale per la promozione delle attività compatibili.

L'articolo 15 disciplina i contenuti del Piano territoriale dell'area protetta. Individua le disposizioni di coordinamento del Piano territoriale dell'area protetta con gli altri piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Prevede infine il supporto tecnico e amministrativo, su richiesta degli Enti di gestione, degli uffici regionali competenti per la redazione del Piano.

L'articolo 16 individua gli elementi che costituiscono il Piano territoriale.

L'articolo 17 definisce l'articolazione in zone dell'area protetta a secondo del diverso grado di conservazione e tutela.

L'articolo 18 disciplina il piano pluriennale economico-sociale inteso come strumento atto a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori interessati. Prevede durata, modalità di aggiornamento e le possibili fonti di finanziamento.

L'articolo 19 disciplina i contenuti, le modalità di approvazione dello Statuto e della sua entrata in vigore.

L'articolo 20 disciplina il regolamento dell'area naturale protetta, prevedendo che i contenuti sono quelli di cui all'articolo 11 della legge n.394/1991, nonché stabilendo le modalità per l'approvazione e il termine previsto per gli enti locali ricompresi nell'area naturale per adeguare i propri atti, pena l'applicazione diretta del regolamento dell'area protetta.

L'articolo 21 detta disposizioni in merito al rilascio da parte dell'Ente di gestione del nulla osta per la realizzazione di interventi, impianti, opere e attività di tipo edilizio e di riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio da realizzarsi nei territori delle aree protette che comportano modifica o alterazione dello stato dei luoghi. Prevede altresì che la Regione possa emanare apposite linee guida, con delibera di Giunta regionale, al fine di armonizzare le modalità di rilascio del nulla osta.

TITOLO V (Disposizioni sulla valorizzazione delle aree naturali protette)

L'articolo 22 detta disposizioni volte a valorizzare il ruolo degli Enti di gestione delle aree protette quali promotori di azioni capaci di coniugare finalità di conservazione e di valorizzazione dell'area protetta, idonee a favorire una gestione sostenibile delle attività sociali e produttive. Il comma 2 individua, a titolo esemplificativo, gli ambiti tematici degli interventi che gli enti possono promuovere per determinate finalità. Le attività sono incluse nel Piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 18.

L'articolo 23 prevede la possibilità per gli enti di gestione di promuovere attività volte a diffondere la conoscenza del patrimonio naturale dell'area protetta e di quello regionale, anche coinvolgendo altri enti e istituzioni scolastiche e universitarie al fine di realizzare una fattiva e incisiva collaborazione di educazione ambientale.

L'articolo 24 prevede la possibilità per gli Enti di gestione di valorizzare il patrimonio geologico, attraverso l'individuazione dei geositi, i quali possono formare oggetto di specifici progetti di valorizzazione e di educazione ambientale promossi dallo stesso Ente di Gestione.

L'articolo 25 detta disposizioni per l'adozione da parte dell'Ente di gestione dell'emblema distintivo di ciascuna area naturale protetta regionale al fine di garantirne la riconoscibilità e ne disciplina il possibile utilizzo anche da parte di terzi.

TITOLO VI (Vigilanza e sanzioni)

L'articolo 26 individua i soggetti a cui è affidata la vigilanza delle aree protette in base alla normativa sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla legge, dalla normativa istitutiva dell'area protetta, con relative misure di salvaguardia, dal Piano territoriale dell'area protetta e dal Regolamento dell'area protetta, nonché la possibilità per gli enti di gestione di avvalersi del servizio di vigilanza ambientale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005 n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale).

L'articolo 27 disciplina il sistema sanzionatorio prevedendo oltre alle sanzioni amministrative per chiunque violi le disposizioni previste dal Piano territoriale di cui all'art. 15, dal regolamento di cui all'art.20 nonché dalle misure di salvaguardia dell'area naturale protetta, anche, al comma 2, la possibilità per l'Ente di gestione di disporre l'immediata sospensione dell'attività svolta e ordinare la riduzione in pristino, la risistemazione e l'eventuale ricostituzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali e animali.

Il comma 3 prevede che l'ente di gestione è deputato all'applicazione delle sanzioni e all'incasso.

Il comma 4 contiene una norma di rinvio per quanto non previsto alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale).

TITOLO VII (Contabilità e bilancio dell'Ente di gestione)

L'articolo 28 precisa il sistema di contabilità che gli Enti di gestione devono adottare. Il comma 2 fa riferimento ai principi previsti Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per quanto riguarda l'adozione del sistema contabile e degli schemi di bilancio.

L'articolo 29 definisce le entrate degli Enti di gestione.

L'articolo 30 precisa che l'Ente di gestione ha un proprio patrimonio e da che cosa è costituito. Il comma 3 disciplina la possibilità per la Regione e gli enti locali ricompresi nell'area naturale protetta di mettere a disposizione dell'Ente di gestione i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive dell'area protetta, ivi inclusi locali per la sede legale o operativa.

TITOLO VIII (Sistema dei parchi urbani di interesse regionale)

L'articolo 31 disciplina il sistema dei parchi urbani di interesse regionale. In particolare, il comma 2 prevede le caratteristiche che queste aree devono avere per la loro individuazione nel sistema dei parchi urbani di interesse regionale. Il comma 3 detta le disposizioni per l'istituzione del parco urbano. Il comma 4 individua le finalità dell'istituzione del parco. Il comma 5 stabilisce a chi spetta la gestione del parco urbano, la quale viene esercitata secondo le linee guida adottate dalla giunta regionale. Il comma 6 disciplina gli strumenti di attuazioni per lo sviluppo dei parchi urbani quali le attività di pianificazione ed il programma annuale di attività dei parchi urbani. Con il comma 7 vengono confermati i Parchi Urbani istituiti ai sensi della legge regionale n. 17/2003.

TITOLO IX (Disposizioni finanziarie e finali)

L'articolo 32 disciplina la copertura finanziaria della legge, individuando le relative fonti di finanziamento, il cui dettaglio esplicativo è contenuto nella relazione tecnica finanziaria.

L'articolo 33 fissa il termine di 12 mesi per l'adeguamento degli atti di competenza degli Enti di gestione alle disposizioni della legge. Nelle more di tale adeguamento restano fermi gli atti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

I commi 3 e 4 disciplinano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione Campania in ordine all'attuazione degli adempimenti previsti dal comma 1 del presente articolo.

Il comma 5 contiene una norma di rinvio, per quanto non previsto nella legge, alla legge quadro nazione n. 394/1991.

L'articolo 34 abroga legge regionale 1° settembre 1993, n. 33 e la legge regionale 7 ottobre 2003, n.17.

L'articolo 35, infine, dispone l'entrata in vigore della legge.